

## **ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

Approvato dal CdA in data 22/1/2019

### **ARTICOLO 1**

#### **Strutture operative**

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle delle Università, di altri Enti Pubblici o privati di Ricerca e di Amministrazioni dello Stato. Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:

- 1) Unità di ricerca
- 2) Sezioni
- 3) Laboratori nazionali
- 4) Servizi tecnici e amministrativi

Le Unità di ricerca, le Sezioni e i Laboratori Nazionali sono oggetto degli articoli 3, 4 e 5. I Servizi Tecnici e Amministrativi vengono costituiti all'occorrenza in esclusiva funzione dello sviluppo delle attività scientifiche del Consorzio e ne costituiscono un supporto.

### **ARTICOLO 2**

#### **Afferenza personale al Consorzio**

Possono far domanda di afferenza al Consorzio i professori, i ricercatori, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i borsisti, tecnici laureati, e i tecnici delle Università Consorziato o di ente convenzionato se la convenzione lo prevede; può altresì presentare domanda di afferenza personale esterno alle Università.

È prevista l'afferenza ad una sola Unità di ricerca o ad un solo Laboratorio nazionale, in base ad un criterio di localizzazione che tenga conto della sede di prevalente attività.

La richiesta di afferenza sottoscritta dal richiedente deve contenere, oltre tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda, reperibile presso la sede del Consorzio e le sedi distaccate, la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti del Consorzio. L'Assemblea, per delega del Consiglio di Amministrazione, e in prima applicazione del presente regolamento, esamina ed approva le singole domande di afferenza.

Successivamente alla formalizzazione delle Unità di ricerca e dei Laboratori Nazionali, le ulteriori domande di afferenza sono esaminate ed approvate localmente dall'Assemblea di Unità di ricerca o di Laboratorio nazionale.

L'afferenza al Consorzio è tacitamente rinnovata per il personale strutturato delle università consorziate fino a quando permane la posizione nel proprio ateneo mentre decade per dichiarazione dell'interessato o per cessazione del rapporto o di questi o del Consorzio con l'Università o Ente convenzionato. Per il personale non strutturato l'afferenza ha durata di un anno e si può rinnovare a seguito di esplicita richiesta.

L'afferenza altresì decade per accertati motivi di incompatibilità segnalati dall'Assemblea di Unità di ricerca o di Laboratorio valutati dal Consiglio Scientifico e resi esecutivi dal Consiglio Direttivo.

È prevista infine l'afferenza temporanea al Consorzio legata al tempo di esecuzione di un progetto di ricerca.

### **ARTICOLO 3**

#### Unità di ricerca

Le Unità di ricerca sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire presso le Università consorziate o Enti convenzionati lo svolgimento dell'attività di ricerca propria del Consorzio nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio stesso, anche in collaborazione con altri Enti convenzionati.

Presso ogni Università consorziata o Ente convenzionato può essere istituita di norma un'unica Unità di ricerca cui appartiene il personale afferente al Consorzio, ivi localizzato, e l'eventuale personale ricercatore e tecnico dipendente del Consorzio, assegnato a tale Unità dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Unità di ricerca è costituita su decisione dell'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico. Le proposte di istituzione di ulteriori Unità di ricerca presso la stessa Sede dovranno essere adeguatamente motivate dai proponenti. Su tali proposte delibera l'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico.

Nel caso venga stipulato un atto convenzionale con l'ente in questione, saranno specificate le modalità con cui eventuali ricercatori, tecnici e borsisti del Consorzio appartiene all'Unità di ricerca potranno accedere nelle strutture di laboratorio e di servizio dell'Università o dell'Ente interessato.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico, delibererà lo scioglimento dell'Unità.

Per l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca presso le Unità, attività che potranno essere finanziate dal Consorzio o dall'Università o Ente convenzionato, il Consorzio provvederà a stipulare di volta in volta specifiche convenzioni e contratti con le Università e gli Enti di appartenenza delle Unità.

### **ARTICOLO 4**

#### Sezioni

Le Sezioni sono organismi distaccati, aventi autonomia amministrativa, che hanno il fine di agevolare il coordinamento e la gestione di programmi e progetti del Consorzio che presentano caratteristiche di particolare impegno e rilevanza e che si sviluppano con elevata concentrazione geografica di risorse umane e strumentali.

Ogni Sezione è costituita su decisione dell'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico individuando anche il personale dipendente e quello afferente.

L'Assemblea, nomina un Responsabile di Sezione, che è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati alla Sezione in gestione decentrata, a norma del Regolamento amministrativo.

### **ARTICOLO 5**

#### Laboratori Nazionali

I Laboratori Nazionali sono organismi del Consorzio aventi il fine di fornire supporto tecnico allo svolgimento di attività di ricerca particolarmente impegnativa sul piano sperimentale a livello nazionale od internazionale.

Ogni laboratorio è costituito su decisione dell'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico, individuando anche il personale dipendente e quello afferente, che vengono ad appartenere al Laboratorio.

Ove ne ricorrano le condizioni l'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico delibererà la cessazione del Laboratorio e l'attribuzione delle sue risorse.

## **ARTICOLO 6**

### **Organi dell'unità di ricerca o del Laboratorio Nazionale**

Sono organi dell'Unità/Laboratorio:

- 1) Il Responsabile dell'Unità di ricerca o del Laboratorio;
- 2) L'Assemblea di Unità o di Laboratorio.

## **ARTICOLO 7**

### **Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio Nazionale**

Il Responsabile dell'Unità di ricerca è nominato nell'ambito del personale appartenente all'Unità dall'Assemblea del Consorzio, di norma tra i professori di ruolo.

Il Responsabile di Laboratorio è nominato dall'Assemblea, sentito il Consiglio Scientifico, di norma tra i professori di ruolo fra il personale appartenente al Laboratorio.

La nomina del Responsabile di Unità è preceduta da una consultazione indicativa dell'Assemblea di Unità, con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa il personale appartenente all'Unità interessata.

Ogni elettore esprime una singola preferenza; risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito dell'Assemblea scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

La nomina del Responsabile di Laboratorio, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Consorzio, avverrà a cura dell'Assemblea fra il personale con competenze specifiche a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente del Consorzio dovrà indire le consultazioni per le designazioni dei nuovi Responsabili in modo tale che esse possano essere concluse almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati dei Responsabili uscenti.

I risultati delle consultazioni verranno sottoposti all'Assemblea che provvederà direttamente alla nomina dei nuovi Responsabili di Unità.

Gli incarichi di Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio sono incompatibili con quello di Responsabile di altra Unità o altro Laboratorio Nazionale, di Responsabile di Sezione, con la carica di membro dell'Assemblea.

Il Responsabile di Unità di ricerca o di Laboratorio fa parte di diritto del Consiglio Scientifico. Il Responsabile di Unità non è rinominabile consecutivamente più di una volta; egli dura in carica e decade con l'Assemblea che lo ha nominato.

Il Responsabile di Laboratorio dura in carica e decade con l'Assemblea, che lo ha nominato. Al Responsabile di Unità o di Laboratorio è affidato il coordinamento del gruppo locale che costituisce l'Unità di ricerca o il Laboratorio. Il Responsabile di Unità o di Laboratorio comunica annualmente al Consiglio Scientifico ed all'Assemblea l'elenco aggiornato del personale afferente ed esterno, ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti

nella convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Università/l'Ente ospitante per l'istituzione dell'Unità/Laboratorio. Egli altresì convoca e presiede l'assemblea di Unità/laboratorio, è responsabile del personale e delle apparecchiature del Consorzio presso l'Unità/Laboratorio e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità/Laboratorio stessa.

## **ARTICOLO 8**

### **Assemblea di Unità o di Laboratorio**

L'assemblea di Unità/Laboratorio è di norma costituita da tutto il personale appartenente all'Unità/Laboratorio.

Essa viene presieduta dal Responsabile di Unità/Laboratorio, o, in caso di assenza o impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata, o dal più anziano di ruolo, tra i suoi componenti.

L'assemblea di Unità/Laboratorio approva il programma scientifico e finanziario annuale e/o pluriennale, approva il consuntivo scientifico e finanziario annuale, esamina e approva le domande di afferenza.

L'assemblea di Unità/Laboratorio è convocata almeno due volte l'anno dal Responsabile, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Assemblea può essere convocata dal più anziano dei membri.

Essa può venire allargata al personale esterno collegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto in relazione alla elaborazione di progetti e per la discussione dei consuntivi relativi.

L'Assemblea di Unità/Laboratorio delibera con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

